



Cod. NC7A/P2
Cod. LF/ne
Circ. n. 73

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0001303
Data: 13/05/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali degli architetti su immobili di interesse storico e artistico - Azioni a tutela della professione.

Come già comunicato, con la sentenza del Consiglio di Stato 9 gennaio 2014 n. 21 è stato affermato, in via definitiva che le prestazioni professionali inerenti il restauro competono agli architetti, in particolare per la DL ma tanto più, evidentemente, per i progetti.

Il giudice amministrativo di secondo grado, con tale sentenza, ha superato e chiarito aspetti poco chiari contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia C-111/12 del 21 febbraio 2013, ed ha affermato che l'attività di Direzione dei Lavori generale su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione di architetto.

Evidentemente ciò non toglie la possibilità che i colleghi ingegneri partecipino alla progettazione e alla Direzione dei Lavori, ma sempre con il coordinamento della figura professionale dell'architetto: gli aspetti umanistici degli studi universitari, infatti, servono ad equilibrare l'approccio culturale alla tutela con quello tecnico.

Si è purtroppo venuti a conoscenza che il Consiglio Nazionale Ingegneri, nonostante tale pronunciamento definitivo, ha comunicato a tutti gli Ordini che, per contrastare tale sentenza, intende proseguire nelle iniziative a sostegno delle prerogative e degli interessi degli Ingegneri, garantendo l'assistenza tecnica e la collaborazione - sotto forma di intervento ad adiuvandum in giudizio - a tutti gli Ordini degli Ingegneri che volessero promuovere impugnazioni dinanzi al TAR a sostegno di propri iscritti, chiedendo l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013.





Avremmo auspicato, finalmente, un approccio diverso ai problemi delle competenze da parte dei colleghi ingegneri, in cui trovare soluzioni innovative rispetto ai costosi e spesso inutili ricorsi ai Tribunali amministrativi: soluzioni in cui, fatte salve le competenze di legge, si promuovesse l'integrazione professionale e non piccole guerre tra poveri.

Ma, stante tale iniziativa, si invitano gli Ordini in indirizzo a verificare ed a comunicare se gli Ordini territoriali degli Ingegneri promuovano sul territorio impugnazioni dinanzi al TAR a sostegno di propri iscritti Ingegneri civili, chiedendo l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013.

Lo scrivente Consiglio Nazionale, a fronte di tali azioni giudiziarie, garantirà, a sua volta, adeguato supporto giuridico, sotto forma di intervento ad adiuvandum nel giudizio, a tutti gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che volessero contrastare le citate azioni giudiziarie intervenendo nel giudizio instaurato dagli Ingegneri.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)